



STUDIO LEGALE RIGHETTI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

P.IVA E C.F. 02905400103

WWW.STUDIOLEGALERIGHETTI.IT

NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI CIRCOLARE N. 02/20 (2° SEMESTRE 2020)

SOMMARIO

- **Diritto Marittimo**
 - Tribunale di Grosseto - sentenza n. 586 del 19 agosto 2020 (Responsabilità per urto fra navi)
- **Diritto dei Trasporti, della Logistica e delle Spedizioni**
 - Tribunale di Catania – sentenza del 15 luglio 2020 (Responsabilità del vettore per avaria alla merce a seguito di incendio del veicolo)
 - Corte di Cassazione - sentenza n. 15304 del 17 luglio 2020 (quantificazione del danno in caso di recesso anticipato del Committente dal contratto)
 - Corte d'Appello di Milano – sentenza del 18 agosto 2020 (Responsabilità del vettore per inadempimento al vincolo C.O.D.)
 - Tribunale di Milano - sentenza del 15 ottobre 2020 (Responsabilità del vettore per perdita della merce a seguito di rapina)
- **Diritto Doganale**
 - Corte di Cassazione – sentenza n. 16625 del 4 agosto 2020 (Responsabilità dello spedizioniere doganale in rappresentanza indiretta)
 - Corte di Cassazione - sentenza n. 23858 del 29 ottobre 2020 (Royalties)
 - Commissione Tributaria Regionale della Liguria - sentenza del 23 novembre 2020 (Responsabilità dello spedizioniere doganale in rappresentanza indiretta)

HEAD OFFICE
GENOVA

PIAZZA CORVETTO 1/7
16122 GENOVA
TEL. 010.831.81.81
FAX. 010.831.75.04

GENOA@STUDIOLEGALERIGHETTI.IT

MILANO

VIA MANARA 5
20122 MILANO
TEL. 02.54.11.86.57
FAX. 010.831.75.04

GENOA@STUDIOLEGALERIGHETTI.IT

LA SPEZIA

VIALE ITALIA, 121/8
18124 LA SPEZIA
TEL. 010.831.81.81
FAX. 010.831.75.04

RIGHLAW@TIN.IT

IN COLLABORAZIONE:

TRIESTE

AVV. MASSIMILIANO RIMABOSCHI
VIALE XX SETTEMBRE, 12
34125 TRIESTE
TEL. 040.064.17.02
FAX. 040.064.07.96

DIRITTO MARITTIMO

URTO TRA NAVI – VARO DI IMBARCAZIONE – RESPONSABILITA' DEL CANTIERE NAVALE - ONERE DELLA PROVA

TRIBUNALE DI GROSSETO - sentenza n. 586 del 19 agosto 2020

Interessante pronuncia del Tribunale di Grosseto all'esito di un contenzioso seguito direttamente dal nostro Studio.

Un cantiere navale aveva eseguito il varo di un traghetto dopo aver effettuato a terra dei lavori di carpenteria a bordo.

Al momento dell'ingresso in acqua dell'unità, tuttavia, uno dei due motori non ingranava a causa, si scopriva poi, di un fusibile danneggiato, e la stessa si intraversava.

Privo di controllo e spinto dal vento, il traghetto andava quindi ad urtare con l'invaso rimasto bloccato sotto la chiglia e utilizzato per il varo dal cantiere contro un'imbarcazione a vela che si trovava ormeggiata ad una banchina adiacente.

L'armatore della barca a vela danneggiata chiedeva quindi il risarcimento dei danni subiti sia al cantiere che all'armatore del traghetto.

Il Tribunale, dato atto della natura prettamente extracontrattuale della domanda risarcitoria, ha escluso preliminarmente che il sinistro potesse rientrare nell'ambito della responsabilità da urto di navi disciplinata dagli artt. 482, 483, 484 del Codice della Navigazione in quanto, a suo dire, non si trattava di una collisione tra natanti in navigazione, come previsto invece in detti articoli.

Il Tribunale ha poi ritenuto responsabile in via esclusiva il cantiere in quanto questi aveva posto in essere le operazioni di varo senza predisporre cime o altra adeguata assistenza dal mare per contenere i possibili movimenti dell'unità varata, e questo alla luce anche del vento presente e della vicinanza di imbarcazioni ivi ormeggiate.

Il Tribunale ha nel contempo escluso ogni responsabilità dell'armatore del traghetto varato, assistito dal ns. Studio, in quanto nessuna negligenza poteva essere imputata alle manovre del bordo in quanto il problema era stata causato da un vizio occulto ossia dall'ossidazione di un fusibile del circuito di alimentazione che l'armatore non poteva scoprire *ex ante*, avendo sempre e regolarmente sottoposto a verifiche l'unità.

* * *

DIRITTO DEI TRASPORTI, DELLA LOGISTICA E DELLE SPEDIZIONI

CONTRATTO DI TRASPORTO – INCENDIO DEL MEZZO – PERDITA DELLA MERCE – RESPONSABILITA' DEL VETTORE

TRIBUNALE DI CATANIA – sentenza del 15 luglio 2020

Interessante sentenza ove è stato esaminato il caso di un incendio di un mezzo avvenuto nel corso di un trasporto.

Vani erano stati i tentativi dell'autista di circoscrivere immediatamente le fiamme e parte del carico era quindi andato distrutto; il proprietario della merce aveva quindi richiesto il risarcimento dei danni.

Dagli accertamenti peritali era poi emerso che l'incendio era stato causato da un guasto ai freni che aveva comportato il blocco delle ruote; dal calore così sprigionatosi si era poi propagato l'incendio.

Era stato appurato, anche in questo caso, che l'impianto frenante del mezzo era stato sottoposto regolarmente alle necessarie manutenzione e alle revisioni di legge.

Il Tribunale, alla luce degli accertamenti svolti, ha quindi escluso la responsabilità del trasportatore trattandosi, a suo dire, di danni derivati da caso fortuito.

A diversa conclusione, beninteso, sarebbe invece giunto il Tribunale ove il trasportatore non avesse fornito adeguata prova di aver sempre diligentemente sottoposto il sistema frenante ad una corretta manutenzione e revisione.

* * *

CONTRATTO DI APPALTO/LOGISTICA – RECESSO DEL COMMITTENTE - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO/INDENNIZZO DOVUTO ALL'APPALTATORE**CORTE DI CASSAZIONE - sentenza n. 15304 del 17 luglio 2020**

La Corte di Cassazione ha ribadito un importante principio al fine di poter correttamente quantificare l'ammontare dei danni/indennizzi che l'appaltatore può chiedere al committente ove questi receda anticipatamente dal contratto.

I giudici di legittimità, in particolare, hanno chiarito che spetta sempre all'appaltatore, che chieda al committente di essere indennizzato per l'eventuale mancato guadagno, dimostrare quale sarebbe stato l'effettivo "utile netto" che avrebbe conseguito nel caso di integrale esecuzione del contratto.

Tale "utile netto", in particolare, consiste nella differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che l'appaltatore avrebbe sostenuto per la completa realizzazione delle opere o dei servizi.

Il committente, inoltre, può sempre dimostrare che l'interruzione dell'appalto non ha concretamente impedito all'appaltatore di realizzare comunque guadagni sostitutivi che escludono qualsiasi effettivo danno; ciò, ad esempio, dimostrando che l'appaltatore, dopo la revoca dell'incarico, ha comunque reperito altri clienti e così in ogni caso impiegato le proprie risorse produttive e ottenuto un pari guadagno.

* * *

CONTRATTO DI TRASPORTO TERRESTRE – CASH ON DELIVERY (C.O.D.) – MANCATO RITIRO DEL CONTRASSEGNO – RESPONSABILITA' DEL VETTORE

CORTE DI APPELLO DI MILANO – sentenza del 18 agosto 2020

Interessante sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano a conclusione di una causa patrocinata dal nostro Studio avente ad oggetto il rimborso di un contrassegno (COD) non incassato dal trasportatore.

Uno spedizioniere, assistito dal nostro Studio, aveva, in questo caso, incaricato un trasportatore perché effettuasse un trasporto nazionale di merce su strada; all'atto del conferimento dell'incarico era stata pattuita una clausola di assegno che prevedeva espressamente che l'autista non avrebbe dovuto scaricare la merce a destino se non previa ricezione dal destinatario di un assegno "circolare" avente importo pari al valore della merce trasportata.

Tuttavia l'autista aveva consegnato la merce accettando un semplice assegno bancario, risultato poi privo di provvista al momento dell'incasso.

La Corte di Appello, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale, ha affermato l'inadempienza del trasportatore ai suoi obblighi e lo ha perciò condannato a rimborsare integralmente al suo mandante il valore del contrassegno non incassato.

Secondo la Corte di Appello, infatti, ove il committente di un trasporto prescriva l'accettazione di un determinato tipo di assegno, in particolare quello "circolare" che fornisce ampie garanzia sull'incasso, il vettore che non ottemperi a tale specifica istruzione – che costituisce una sua obbligazione accessoria al trasporto – è responsabile, verso il committente, della mancata riscossione dell'assegno, a norma dell'art. 1692 del codice civile.

Né un successivo consenso implicito del committente all'accettazione di un assegno bancario in luogo del circolare richiesto, secondo la Corte, può configurarsi nel fatto che il committente abbia comunque provato a portare all'incasso l'assegno bancario ritirato dall'autista trattandosi, evidentemente, di un suo semplice tentativo, purtroppo vano, di verificarne la copertura e così scongiurare il danno scaturito dall'inadempimento del vettore.

* * *

CONTRATTO DI TRASPORTO TERRESTRE – PERDITA DELLA MERCE – RAPINA - RESPONSABILITA' DEL VETTORE – LIMITI DI RESPONSABILITA'

TRIBUNALE DI MILANO - sentenza del 15 ottobre 2020

Nella presente controversia il Tribunale di Milano è stato chiamato ad esaminare una richiesta di risarcimento del danno da perdita di merce durante un trasporto stradale.

Nel caso di specie, il vettore incaricato del trasporto era stato vittima di una rapina a mano armata nel corso del trasporto; a nulla era servito che il semirimorchio fosse dotato di GPS satellitare e che lo stesso avesse inviato un segnale di allarme al momento dell'apertura del portellone ad una società di vigilanza appositamente incaricata dal trasportatore in quanto le ricerche della polizia erano iniziate troppo tardi.

Il Tribunale, nel dichiarare la responsabilità del vettore, ha ribadito come la rapina non configuri *ex se* e automaticamente un caso fortuito; a tal fine occorre, infatti, che la sottrazione con violenza o minaccia avvenga con modalità tali da renderla in concreto imprevedibile ed inevitabile.

Nel caso specifico il Tribunale da un lato ha accertato che effettivamente la rapina era stata compiuta con modalità violente alle quali l'autista non aveva potuto oggettivamente opporre resistenza; dall'altro, tuttavia ha anche accertato che il sistema satellitare di cui il mezzo era munito aveva comunque segnalato la rapina in corso ma a causa del colpevole ritardo con cui le Forze dell'Ordine erano state poi coinvolte dal trasportatore e dai suoi ausiliari (istituto di vigilanza) queste non erano state in grado di intervenire tempestivamente, così lasciando campo libero ai rapinatori.

Nello specifico caso il Tribunale, pur avendo perciò accertato che davvero vi era stata una rapina, ha comunque considerato "evitabile" la perdita della merce visto che un immediato intervento delle forze dell'ordine, vanificato, come detto, da un'omissione del trasportatore e della sua organizzazione, avrebbe verosimilmente impedito ai rapinatori di portare a termine e con successo la loro azione delittuosa.

Il Tribunale, tenuto conto delle circostanze, ha comunque escluso che al trasportatore potesse essere imputata una colpa grave; lo stesso è stato quindi condannato a risarcire i danni soltanto nei limiti vettoriali di legge.

* * *

DIRITTO DOGANALE**DOGANA – SANZIONI – RESPONSABILITA' DELLO SPEDIZIONIERE DOGANALE
– RAPPRESENTANZA INDIRECTA****CORTE DI CASSAZIONE – sentenza n. 16625 del 4 agosto 2020**

Trattasi di un'ulteriore importante pronuncia riguardante la responsabilità solidale del dichiarante doganale che opera in rappresentanza indiretta.

La Corte di Cassazione, in particolare, ha delimitato i confini della responsabilità del rappresentante indiretto ravvisandola soltanto ove vi sia una sua acclarata violazione del dovere di diligenza professionale; violazione che spetta comunque alla Dogana dimostrare.

In materia di sanzioni, in particolare, è stato chiarito che il rappresentante doganale non ne risponde ove abbia operato in maniera diligente e accorta secondo l'ordinaria diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, del codice civile, avendo compiuto tutto quanto poteva ragionevolmente attendersi da lui per accertare e assicurarsi che le merci non fossero introdotte irregolarmente nello Stato italiano. E a tal fine va anche tenuto conto delle effettive informazioni di cui l'operatore doganale dispone al momento dell'incarico, o di cui egli dovrebbe, secondo diligenza, avere conoscenza.

Poiché, nel caso specifico, la condotta di contrabbando realizzata dall'importatore era stata tuttavia accertata soltanto all'esito di una lunga e complessa indagine condotta in Cina dagli organismi antifrode della UE (OLAF) e, quindi, attraverso l'impiego di speciali poteri di indagine che il rappresentante doganale chiaramente non aveva, la Corte ha ritenuto insussistente la colpa professionale dello stesso e ha, conseguentemente, escluso la responsabilità del rappresentante doganale con riferimento alle sanzioni.

Già l'anno scorso la Corte di Cassazione si era espressa sull'applicazione delle sanzioni al dichiarante che agisce in rappresentanza doganale diretta (Cass. n. 12141 dell'8.5.2019); anche in quel caso era stata esclusa ogni responsabilità al riguardo del doganalista nei casi in cui l'Ufficio non sia in grado di provare una sua diversa partecipazione – connotata dall'elemento soggettivo – alla irregolare introduzione della merce in dogana.

Tali principi, qualora dovessero trovare conferma in successive pronunce dei nostri Tribunali, potranno certamente fornire utili elementi di difesa agli operatori doganali del settore, operanti sia in rappresentanza indiretta che diretta.

* * *

DOGANA – ROYALTIES – VIOLAZIONE CONTRADDITTORIO – NULLITA' AVVISI DI RETTIFICA

CORTE DI CASSAZIONE - sentenza n. 23858 del 29 ottobre 2020

La Corte di Cassazione, con questa pronuncia, ha dichiarato che sono nulli gli avvisi di rettifica dell'accertamento doganale che vengono emessi dall' Ufficio senza aver prima concesso un termine di 30 giorni all'operatore doganale per poter presentare eventuali sue osservazioni scritte (c.d. "*contraddittorio preventivo o endoprocedimentale*").

La vicenda, seguita direttamente dal nostro studio per conto del dichiarante doganale che aveva agito in rappresentanza indiretta ed era quindi solidalmente responsabile

coll'importatore, traeva origine da una revisione dell'Agenzia delle Dogane sul valore dichiarato in dogana in quanto, secondo l'Ufficio, l'importatore non avrebbe tenuto conto anche dei diritti di licenza sui prodotti importati, le c.d. "royalties".

L'Ufficio, in particolare, aveva omesso di notificare preventivamente ai contribuenti il processo verbale di constatazione e aveva invece notificato subito l'avviso di rettifica doganale, negando con ciò loro il diritto di contraddire prima dell'emissione dell'atto esecutivo come previsto dall'art. 11, comma 4 *bis*, del D.lgs. 374/1990.

A sua giustificazione la Dogana aveva sostenuto che l'importatore era stato sottoposto a concordato preventivo e questo avrebbe configurato quella "particolare e motivata urgenza" idonea a dispensare l'Amministrazione doganale dal rispetto del contraddittorio preventivo.

La Corte di Cassazione, accogliendo le nostre difese, ha però escluso che tale deroga eccezionale al suo obbligo in caso di "particolare e motivata urgenza" e che è prevista in generale per le visite fiscali dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000), si applichi anche alle revisioni doganali e ha perciò annullato tutti gli atti di rettifica.

* * *

DOGANA – DAZI DOGANALI – RESPONSABILITA' DELLO SPEDIZIONIERE DOGANALE – RAPPRESENTANZA INDIRECTA

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA - sentenza del 23 novembre 2020

Ennesima pronuncia in tema di rappresentanza doganale indiretta, in un caso seguito dal nostro studio per conto di un dichiarante doganale.

Nel caso in esame l'Agenzia delle Dogane aveva sottoposto a revisione delle dichiarazioni doganali e richiesto al dichiarante doganale indiretto, quale coobbligato in via solidale con l'importatore, il pagamento di ingenti dazi antidumping.

L'importatore della merce, debitore principale dell'obbligazione doganale, era nel frattempo fallito e il dichiarante doganale era quindi rimasto, suo malgrado, unico destinatario solvibile delle pretese dell'Agenzia.

Tra le difese da noi sollevate in sede di ricorso vi è stata quella secondo cui le pratiche antidumping all'origine erano state accertate solo a seguito di un lungo procedimento di indagine, amministrativa e penale, con mezzi e risorse al di fuori della portata di un semplice operatore doganale quale era il dichiarante.

Questi, al contrario, aveva agito con diligenza nell'adempimento del proprio mandato, come prescritto dall'art. 1176, secondo comma, c.c.

La Commissione Tributaria Regionale della Liguria, accogliendo un orientamento innovativo più favorevole all'importatore, ha affermato che dichiarare la responsabilità di

uno spedizioniere doganale per i maggiori dazi dovuti a seguiti di revisione doganale per il solo fatto che questi ha agito in rappresentanza indiretta dell'importatore equivarrebbe a sancirne una sorta di indefinita responsabilità oggettiva nell'esercizio della sua attività, e ciò anche nell'ipotesi in cui operi in buona fede e con la dovuta diligenza.

I giudici tributari, contrapponendosi ad una interpretazione più rigorosa della norma, ha quindi ritenuto che la responsabilità solidale del dichiarante doganale indiretto debba comunque essere accertata sulla base di una sua effettiva e comprovata violazione degli obblighi di diligenza professionale e non soltanto sulla base di una sua responsabilità pressoché "oggettiva" per aver soltanto agito in rappresentanza doganale indiretta.